

Bruxelles, 1^o giugno 2017
(OR. en)

9585/17

Fascicoli interistituzionali:
2017/0089 (NLE)
2017/0088 (NLE)

**JAI 534
FRONT 241
VISA 199
CADREFIN 62
ISL 28**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8934/17+ADD1; 9059/17+ADD1
n. doc. Comm.:	COM(2017) 207 final; COM(2017) 199 final
Oggetto:	a) DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 - Adozione b) DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. L'8 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo dal 2014 al 2020, unitamente al progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

¹ 8934/17 JAI 400 FRONT 201 VISA 161 CADREFIN 55 ISL 23

² 8934/17 ADD1 JAI 400 FRONT 201 VISA 161 CADREFIN 55 ISL 23

³ 9059/17 JAI 408 FRONT 207 VISA 165 CADREFIN 56 ISL24

2. Il 16 maggio 2017 le delegazioni sono state invitate a far pervenire al Segretariato generale del Consiglio e alla presidenza, entro il 24 maggio 2017 per iscritto eventuali osservazioni sulle proposte in oggetto e sul testo dell'accordo. In mancanza di osservazioni delle delegazioni, la presidenza ha inviato, come concordato, il testo delle proposte e dell'accordo alla direzione "Qualità della legislazione" per la messa a punto giuridica e linguistica ai fini di una rapida adozione da parte del Consiglio.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
4. La decisione relativa alla firma costituisce un ulteriore sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁴; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
5. La decisione relativa alla firma costituisce un ulteriore sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 9227/17 JAI 430 FRONT 219 VISA 177 CADREFIN 57 ISL 25 e 9253/17 JAI 453 FRONT 221 VISA 179 CADREFIN 59 ISL 27.

⁴ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

7. Anche la decisione relativa alla conclusione è stata messa a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punto figura nel documento 9228/17 JAI 431 FRONT 220 VISA 178 CADREFIN 58 ISL 26.
8. Dal momento che l'accordo, fatta eccezione per l'articolo 5, dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data della sua firma, la presidenza confermerà successivamente il più presto possibile agli Stati membri che l'accordo è stato debitamente firmato.
9. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a raccomandare al Consiglio:
 - a) di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla firma figurante nel documento 9227/17 JAI 430 FRONT 219 VISA 177 CADREFIN 57 ISL 25;
 - b) di decidere di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 9228/17 JAI 431 FRONT 220 VISA 178 CADREFIN 58 ISL 26 al Parlamento europeo per approvazione, una volta firmato l'accordo.

La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.